



RIABILITAZIONE AUXILIUM VITAE VOLTERRA
centro clinico multispecialistico di riferimento regionale

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Sommario

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia**
- Art. 3 – Limiti di spesa inerenti a beni e servizi**
- Art. 4 – Limiti di spesa inerenti a lavori**
- Art. 5 – Casi Particolari**
- Art. 6 – Divieto di frazionamento**
- Art. 7 – Responsabile del Procedimento**
- Art. 8 – Centrali di Committenza**
- Art. 9 – Soggetti affidatari di forniture, servizi e lavori**
- Art. 10 – L'amministrazione diretta**
- Art. 11 - Affidamento diretto**
- Art. 12 – Il Cottimo fiduciario**
- Art. 13 – Contenuto minimo della lettera d'invito**
- Art. 14 – Criteri di scelta del contraente**
- Art. 15 – Forniture e servizi complementari**
- Art. 16 – Regolazione contrattuale**
- Art. 17 – Esecuzione dell'intervento**
- Art. 18 – Verifiche di qualità**
- Art. 19 – Forme di tutela**
- Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari**
- Art. 21 – Rinvio**

Approvato con deliberazione CDA del 27/07/2011

Modificato con deliberazione CDA del 25/01/2012

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori sotto soglia, di seguito denominati "interventi", di Auxilium Vitae Volterra Spa, di seguito denominata Società, in attuazione di quanto disposto dall'art.125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di seguito denominato "Codice", e dal DPR n.207/2010 e ss.mm.ii., di seguito denominato "Regolamento Attuativo".

Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio, o eventualmente assunto per l'occasione. Per quanto concerne i lavori in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.
3. Sono acquisti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli appalti sotto soglia.
5. L'amministrazione assicura comunque, in attuazione del dispositivo di cui all'art. 331 del Regolamento Attuativo, il rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici nello svolgimento delle procedure e, nel caso di acquisti mediante cottimo fiduciario, la pubblicazione sul profilo del committente dell'esito degli affidamenti.
6. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 3 e 4 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento periodico previsto *ex. art. 248* del Codice.

Art. 3 – Limiti di spesa inerenti a beni e servizi

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i beni e servizi di cui al successivo art. 4 entro i limiti di euro 193.000,00, salvo adeguamento periodico previsto *ex. art. 2*, comma 6.

2. La Società individua, nell'allegata Tabella 1 i beni e servizi acquisibili nel limite delle soglie comunitarie, suscettibili di essere modificate, al variare delle esigenze della Società, con determinazione del Presidente sottoposta ad autorizzazione o ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Limiti di spesa inerenti a lavori

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125, comma 6, del Codice. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del Responsabile del procedimento di cui al successivo art. 7 in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del Codice;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a €100.000,00;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità o urgenza di completare i lavori.
3. La Società individua, nell'allegata Tabella 1, i lavori acquisibili in economia.

Art. 5 – Casi Particolari

Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) quando siano stati esperiti infruttuosamente pubblici incanti, gare ristrette o trattative private, per importi sia inferiori sia superiori alle soglie comunitarie, per acquisti o interventi che richiedono immediata esecuzione;
- b) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario e conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto preesistente;
- c) per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- d) nel caso di contratti scaduti relativi a prestazioni periodiche di servizi e forniture, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del

- contraente, nella misura strettamente necessaria (ex art. 125 comma 10 lett. C del D. Lgs. 163/06);
- e) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 6 – Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 7 – Responsabile del Procedimento

1. La Società nomina uno o più Responsabili del procedimento nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 10 del Codice e 272 del Regolamento Attuativo. Esso svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, in particolare effettua le indagini di mercato, redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, garantisce gli adempimenti in materia di certificazione antimafia, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, qualora necessari, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedure di acquisto.
2. Per l'esecuzione dei propri compiti il Responsabile del Procedimento si avvale del supporto degli uffici aziendali rilevanti ai fini del procedimento di acquisto.
3. Nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verrà nominata una commissione tecnica, composta da almeno tre membri.

Art. 8 – Centrali di Committenza

La Società può far ricorso, per le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, a Centrali di Committenza di cui all'art. 31 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, con specifico riferimento agli ESTAV della Regione Toscana.

E' facoltà della Società negoziare condizioni contrattuali più vantaggiose, rispetto alla procedura di acquisizione esperita dalla Centrale di Committenza, direttamente con l'operatore economico selezionato.

Art. 9 – Soggetti affidatari di forniture, servizi e lavori

1. Gli operatori economici affidatari di forniture, servizi e lavori in economia devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti ex. art. 125, comma 12 del Codice.
2. Gli operatori economici affidatari, se non già iscritti, devono provvedere ad iscriversi all'Albo Fornitori predisposto dalla Società come da specifico regolamento cui si rimanda.

3. All'Albo Fornitori della Società potranno essere iscritti gli operatori economici che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale e delle capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dal Codice.
4. L'Albo viene curato e tenuto costantemente aggiornato dall'Ufficio Approvvigionamenti

Art. 10 – L'amministrazione diretta

Quando le forniture o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, per il tramite del dirigente competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al Responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.

Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutte le forniture ed i servizi per i quali:

- l'esatta individuazione della necessità non sia stata eseguita a cura dell'ufficio aziendale competente;
- non siano disponibili le attrezzature ed assicurata una organizzazione adeguata.

Art. 11 - Affidamento diretto

1. Le spese in economia riguardanti approvvigionamenti di beni, servizi e lavori di importo non superiore a 40.000,00 euro possono essere effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento con il metodo dell'affidamento diretto, anche avvalendosi del mercato elettronico.
2. Di norma i preventivi da richiedere non possono essere inferiori a tre. Si potrà ricorrere in via straordinaria all'affidamento diretto ad un unico fornitore, prescindendo dalla richiesta di almeno tre offerte, dietro specifica motivazione formulata per iscritto dal richiedente l'acquisto o dal Responsabile del Procedimento.
3. Per la richiesta di preventivi, il Responsabile Unico del Procedimento potrà interpellare gli operatori economici senza particolari formalità e richiedere che le offerte vengano inviate anche via fax o via e-mail, con termini ridotti rispetto alle normali procedure, o, in alternativa, se lo ritiene conveniente per la Società, potrà adottare le procedure dettate per gli acquisti che comportano spese superiori a 40.000 euro per lavori, beni e servizi.
4. Il Responsabile Unico del procedimento può prescindere dalla richiesta di più preventivi, anche nel caso di importi superiori alle soglie stabilite per le spese

in economia da effettuarsi con il metodo dell'affidamento diretto, nelle seguenti ipotesi:

- urgenza, da documentare motivatamente, al fine di scongiurare situazioni di pericolo;
 - nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato. In tali casi l'affidamento diretto è consentito previa acquisizione di idonea certificazione di esclusività resa e validata dal Responsabile di Struttura e dalla Direzione Aziendale di competenza (Amministrativa o Sanitaria).
5. Gli acquisti e l'esecuzione di lavori rientranti nella fattispecie di cui si tratta si perfezionano con corrispondenza commerciale e/o trasmissione di ordinativo di spesa.

Art. 12 – Il Cottimo fiduciario

L'affidamento mediante procedura del cottimo fiduciario avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento:

- a) tramite indagini di mercato, che possono avvenire anche mediante la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico;
- b) tramite la consultazione degli operatori economici individuati mediante l'Albo fornitori; tenuto conto dell'oggetto e dell'importo dell'acquisizione la Società può stabilire ulteriori forme di pubblicità.

Art. 13 – Contenuto minimo della lettera d'invito

In ossequio a quanto stabilito all'art. 334 del Regolamento di esecuzione, per affidamenti di importo pari o superiore rispettivamente a 40.000,00 euro, relativamente alla fornitura di beni e servizi e fino alle soglie *ex art.125 comma 9* del Codice, la lettera di invito, indirizzata ad almeno cinque operatori economici presenti sul mercato, deve riportare:

- oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo massimo previsto IVA esclusa
- garanzie richieste all'affidatario del contratto
- termine presentazione offerte e periodo di validità delle offerte
- indicazione termine per l'esecuzione della prestazione
- criterio di aggiudicazione prescelto ed elementi di valutazione in caso di offerta economicamente più vantaggiosa
- misura delle penali
- dichiarazione dell'offerente di accettare le condizioni contrattuali e le penalità, nonché di osservare tutte le norme previdenziali e assistenziali
- indicazione termini di pagamento
- requisiti soggettivi richiesti all'operatore e richiesta di rendere espressa dichiarazione di possesso degli stessi requisiti, nonché tutti quegli elementi che si rendano necessari per la particolarità del bene o del servizio da acquisire

Art. 14 – Criteri di scelta del contraente

Gli affidamenti previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- al prezzo più basso, qualora l'oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile dalla Commissione Tecnica in base a diversi elementi, quali ad es. il prezzo, il termine di esecuzione o consegna, la qualità, ecc.; i criteri applicati per l'aggiudicazione devono essere menzionati nella lettera di invito.

L'Amministrazione sceglie tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, il quale dovrà risultare dall'avviso di gara.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare, con provvedimento motivato da comunicarsi a tutte le Ditte partecipanti, qualora ritenesse l'offerta migliore non congrua.

Art. 15 – Forniture e servizi complementari

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause impreviste e imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive, il Responsabile del procedimento può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice forniture e servizi complementari, fatto salvo comunque il limite massimo di importo stabilito dall'art.2, comma 6.

Art. 16 – Regolazione contrattuale

1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata che può consistere anche in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti della lettera d'invito.
2. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 17 – Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento. Per quanto attiene ai lavori il Responsabile del Procedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al Responsabile del Procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.
2. In caso di ritardi, imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione degli interventi, si applicano le eventuali penali stabilite nel contratto. In siffatto caso il dirigente, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o in parte della fornitura o del

servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 18 – Verifiche di qualità

Per quanto attiene ai servizi e forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori essi sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate dal Regolamento per la disciplina dei contratti. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal Regolamento predetto.

Art. 19 – Forme di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione del contratto normativamente previsti, ove non ritenga più efficace ricorrere all'esecuzione, previa diffida.
2. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci per cento) dell'importo aggiudicato.
3. In ogni caso l'Amministrazione provvede ad assicurarsi il risarcimento del pregiudizio eventualmente subito.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'amministrazione ha l'obbligo, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art.3 c.1 L. n.136/2010, di inserire a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'amministrazione ha altresì l'obbligo di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia.

Tabella di cui agli artt. 3, co. 2 e 4, co. 3, del Regolamento acquisti in economia

VOCI DI SPESA			LIMITI DI IMPORTO
	CATEGORIE	SOTTOCATEGORIE	
L A V O R I	Costruzioni leggere (tettoie, prefabbricati, baracche ecc..)		importo massimo previsto per legge
	Elementi di composizione di edifici (infissi, ringhiere, ecc..)		“
B E N I O S E R V I Z I	Mobili e arredamento	per alberghi, ospedali e uffici	“
	Arredo urbano	segnaletica arredi da giardino	“
	Attrezzature generiche	per alberghi, ospedali e uffici	“
	Attrezzature specifiche	per alberghi, ospedali e uffici	“
	Materiale di consumo	per alberghi, ospedali e uffici	“
	Biancheria e divise	per alberghi, ospedali	“
	Impianti generici (riscaldamento, condizionamento, ecc..)		“
	Impianti specifici	per alberghi (frigoriferi, lavastoviglie, ecc..) ospedali (trattamento aria ecc..) per uffici (centralini, rete ecc..)	“
	Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche (compresi PC, hardware e software, licenze, sistemi telefonici)		“
	Autovetture, motoveicoli e simili, Ricambi e Accessori		“
S E R V I Z I	Cancelleria		“
	Disinfestazione, Derattizzazione e Disinfezione		“
	Ingegneria e architettura		“
	Lavanderia		“
	Magazzini e archivi		“
	Manutenzione/gestione impianti		“
	Manutenzione/gestione a verde		“
	Marketing		“
	Pubblicità		“
Qualità		“	

	Ristorazione e Alimentazione		
	Rete telematica e telefonica		
	Servizi assicurativi		
	Servizi di brokeraggio		
	Servizi di vigilanza		